

Delibera

all'unanimità, col voto favorevole dei signori arch. Enrico Ambra - presidente; arch. Paolo Paolini - v. presidente; avv. Filippo Jelo - presidente Ente provinciale turismo - componente; dott. Lorenzo Leonardi - componente; ing. Alfio Faro - componente; dott. Placido Gimbo - componente: di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'articolo 1 n. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'articolo 9 del regolamento 3 giugno 1940 numero 1357 l'estensione del territorio del Comune di S. Maria di Licodia delimitato a nord-ovest dal confine con il Comune di Biancavilla a sud - ovest dalla linea ideale che congiunge la Masseria « Rizzo » con la Masseria « Cavaliere », piega in direzione della Masseria « Reitano » e di qui si congiunge alla strada Ragalna Est all'altezza del bivio con la strada comunale diretta a Nicolosi, passando per la contrada Passo della Catanese per chiudersi a sud-est con i confini di Paternò.

(Omissis)

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 21.

Il Presidente:

(320) dott. arch. Enrico Ambra

DECRETO PRESIDENZIALE 7 gennaio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del Comune di Randazzo.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D. L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con D. P. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 14 giugno 1972, ha deliberato con verbale n. 44, di sottoporre a vincolo l'estensione del territorio del Comune di Randazzo verso l'Etna e le sue pendici delimitato, ad est dal confine con il Comune di Castiglione di Sicilia, a sud-ovest dal confine con il Comune di Bronte ed a nord dal proseguimento del tracciato della strada ferrata della Circumetnea proveniente da est fino all'incrocio con la SS. 120 proseguendo quindi nella stessa fino all'incrocio con la linea della ferrovia dello Stato per spostarsi poi da questo punto nella tangente alla curva della strada ferrata fino al casello posto all'ingresso del Comune (casello 784); di qui proseguendo in linea retta fino ad incontrare la SS. 284 e la SS. 120 per proseguire nuovamente lungo la SS. 120 fino al confine con il Comune di Bronte comprendendo nel vincolo anche i 200 (duecento) metri verso valle considerati rispetto alle strade ferrate e strade statali precedentemente indicate al pari dei comuni limitrofi;

Considerato che il predetto verbale n. 44 è stato depositato presso le sedi delle associazioni di cui alla legge medesima;

Visto il ricorso proposto dai sigg. dott. Antonio e avvocato Giuseppe Fisauli residenti in Catania via Vincenzo Giuffrida 23 avverso il suddetto verbale;

Vista la delibera n. 355 dell'11 dicembre 1972 della Giunta municipale del Comune di Randazzo avverso il suddetto verbale;

Considerato che le su citate opposizioni sono ricevibili in quanto sono pervenute alla competente Soprintendenza in data 20 novembre 1972 e 4 luglio 1973, cioè

entro il termine prescritto dall'articolo 3 della citata legge n. 1497;

Vista la nota 10 ottobre 1973, n. 5802 con cui il Soprintendente ai Monumenti della Sicilia Orientale di Catania adduce le proprie controdeduzioni;

Considerato che il vincolo paesistico di cui alla citata legge non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai Monumenti, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località medesima;

Considerato che il territorio comunale di Randazzo è caratterizzato, nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, da bellezze panoramiche perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze digradanti ricche di boschi e vigneti e, in lontananza, il distendersi della costiera ionica;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna per le loro forme caotiche e primordiali richiama le primiere geologiche, mentre i coni dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabile soltanto nel comprensorio etneo;

Visto l'art. 3 ultimo comma della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuto opportuno procedere al vincolo paesistico delle suddette zone, come appresso delimitate;

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del territorio Comunale di Randazzo, meglio descritta nella planimetria allegata al presente decreto, la cui superficie si estende verso le pendici dell'Etna, delimitata: ad ovest dal confine con il Comune di Castiglione di Sicilia, a sud-ovest dal confine con il Comune di Bronte ed a nord dal proseguimento del tracciato della strada ferrata della Circumetnea proveniente da est fino all'incrocio con la SS. 120 proseguendo quindi nella stessa fino all'incrocio con la linea della ferrovia dello Stato per spostarsi poi da questo punto nella tangente alla curva della strada ferrata fino al casello posto all'ingresso del comune (casello 784); di qui proseguendo in linea retta fino ad incontrare la SS. 284 e la SS. 120 per proseguire nuovamente lungo la SS. 120 fino al confine con il Comune di Bronte comprendendo nel vincolo anche i 200 metri verso valle considerati rispetto alle strade ferrate e strade statali precedentemente indicate al pari dei comuni limitrofi.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,

unitamente al verbale della seduta del 14 giugno 1972 della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali.

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale, contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti competente, al Comune di Randazzo, perchè venga affissa per tre mesi all'Albo pretorio del comune medesimo.

Altra copia della predetta Gazzetta, con la planimetria, verrà contemporaneamente depositata presso gli uffici del suddetto comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai Monumenti anzidetta comunicherà alla Presidenza della Regione la data di affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 7 gennaio 1974.

GIUMMARRA

Allegato

Verbale n. 44, del 14 giugno 1972.

L'anno millenovecentosettantadue il giorno 14 del mese di giugno alle ore 18,30, presso i locali della Soprintendenza ai Monumenti, regolarmente convocata dal Presidente con lettera del 7 giugno 1972, si è riunita la Commissione Provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis)

3) RANDAZZO - proposta di vincolo paesistico di parte del territorio comunale;

(Omissis)

La Commissione

Considerato che il territorio comunale di Randazzo costituisce, nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, bellezze panoramiche perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze digradanti ricche di boschi e vigneti e, in lontananza, il distendersi della costiera ionica;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nel comprensorio etneo;

Delibera

All'unanimità col voto favorevole dei signori: arch. Enrico Ambra - presidente; arch. Paolo Paolini - v. presidente; dott. Alberto Colaianni - componente; dott. Lorenzo Leonardi - componente; arch. Gaetano Ficara - componente; dott. Placido Gimbo - componente; di sottoporre a vincolo ai sensi dell'articolo 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'articolo 9 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 l'estensione del territorio del Comune di Randazzo verso l'Etna e le sue pendici delimitato: ad est dal confine con il Comune di Castiglione di Sicilia, a sud-ovest dal confine con il Comune di Bronte e a nord dal proseguimento del tracciato della strada ferrata della circumetnea proveniente da est fino all'incrocio con la SS. 120 proseguendo quindi sulla stessa fino all'incrocio con la linea della ferrovia dello Stato per spostarsi poi da questo punto sulla tangente alla curva della strada ferrata fino al casello posto all'ingresso del comune (casello 784); di cui proseguendo in linea retta fino ad incontrare la SS. 284 e la SS. 120 per proseguire nuovamente lungo la SS. 120 fino al confine con il Comune di Bronte comprendendo nel vincolo anche i 200 metri

verso valle considerati rispetto alle strade ferrate e strade statali precedentemente indicate al pari dei comuni limitrofi.

(Omissis)

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 21.

Il Presidente:

dott. arch. Enrico Ambra

(321)

DECRETO 28 dicembre 1973.

Autorizzazione alla Cassa Rurale ed Artigiana di Ciminna ad apportare modifiche all'art. 15 dello statuto sociale.

L'ASSESSORE DELEGATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133;

Vista l'istanza avanzata dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Ciminna per essere autorizzata a modificare l'art. 15 dello statuto sociale secondo quanto proposto dal proprio Consiglio di amministrazione nella seduta del 18 maggio 1973;

Vista la nota n. 51229 del 18 luglio 1973 con la quale la Ragioneria generale della Regione ha chiesto alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle Aziende di credito - di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il parere favorevole espresso dalla Banca d'Italia - Vigilanza sulle Aziende di credito, con lettera n. 108490 del 4 settembre 1973;

Visto il verbale con il quale l'assemblea straordinaria dei soci, nella seduta del 25 novembre 1973, ha deliberato la modifica di che trattasi;

Decreta

Articolo unico

La Cassa Rurale ed Artigiana di Ciminna è autorizzata a modificare l'art. 15 del proprio statuto sociale come segue:

Art. 15

(Omissis)

lett. s) effettuare operazioni in cambi nei limiti previsti dalle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e nel rispetto delle disposizioni valutarie;

lett. t) compiere — prezia autorizzazione — quando richiesto dalla legge, qualsiasi operazione o servizio deliberati dall'assemblea dei soci.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 28 dicembre 1973.

(322)

MATTARELLA

DECRETO 17 gennaio 1974.

Autorizzazione alla Cassa Rurale ed Artigiana Don Rizzo di Alcamo ad apportare modifiche all'art. 15 dello statuto sociale.

L'ASSESSORE DELEGATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;